

XXIII.

TORNATA DEL 6 MARZO 1874

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge forestale — Comunicazione del Senatore Lampertico, Relatore, delle modificazioni introdotte all'articolo 17, rinviato alla Commissione — Variante proposta dal Senatore Scialoja, approvata — Domanda del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di votazione dell'articolo per divisione, approvata — Approvazione del 1. alinea dell'articolo — Variante proposta dal Ministro al 2. alinea, combattuta dal Relatore — Replica del Ministro e ritiro della variante da lui proposta — Approvazione del 2. alinea e dell'intero articolo 17 — Comunicazioni del Relatore sulle modificazioni introdotte all'articolo 18 — Variante proposta dal Senatore Scialoja al primo alinea, accettata dalla Commissione e dal Ministro — Approvazione dell'articolo colle modificazioni proposte dalla Commissione e colla variante Scialoja — Modificazioni della Commissione all'articolo 19 — Aggiunta proposta dal Ministro — Avvertenze dei Senatori Tabarrini e Beretta, della Commissione, e del Relatore — Osservazione del Senatore Vitelleschi cui risponde il Ministro — Approvazione del 1. alinea — Dubbio del Senatore Scialoja all'alinea 2., cui risponde il Relatore — Approvazione del 2. alinea emendato, e del 3. — Osservazione del Senatore Tecchio al nuovo 4 alinea proposto dal Ministro, cui rispondono il Relatore ed il Senatore Scialoja — Variante proposta dal Ministro, approvata — Approvazione del nuovo 4. alinea modificato e dello intero articolo 19 — Approvazione dell'articolo 20 — Osservazione del Senatore Beretta all' articolo 21, e risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo e del successivo articolo 22 — Articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione ed approvato con un emendamento del Senatore Trombetta — Domande e raccomandazioni del Senatore Costantini all'articolo 23, cui risponde il Ministro — Schiarimenti chiesti dal Senatore Guicciardi, forniti dal Ministro — Approvazione degli articoli 23 e 24 — Varianti proposte all'articolo 25 dalla Commissione e dal Senatore Trombetta — Approvazione dell'articolo 25, modificato — Approvazione dell'articolo 26 — Dubbio del Senatore Sanseverino all'articolo 27, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo 27 — Emendamenti proposti dai Senatori Scialoja e Chiesi al secondo alinea dell'articolo 28 — Spiegazioni del Ministro — Dubbio del Senatore Pica — Rinvio dell' articolo 28 alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, MANZONI legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Seguito della discussione
del progetto di legge forestale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge forestale.

La discussione si arrestò ieri all'articolo 17, che coi successivi fu rinviato alla Commissione per alcune modificazioni.

Do la parola al Relatore Senatore Lampertico per riferire sulle introdotte modificazioni.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Riferisco al Senato sulle modificazioni e sugli emendamenti che si sono introdotti dalla Commissione d'accordo col Ministro Guardasigilli nel capitolo concernente le penalità, le quali spero abbiano anche l'assenso del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Come ricorda il Senato, ieri all'articolo 17 ed agli articoli seguenti è insorto un grave dubbio, prima di tutto se fosse esatta la nozione del danno, e poi se fossero sufficientemente indicati i criteri per determinare questo danno; si disse che non è esatta la nozione del danno trattandosi di fatti che si commettono dallo stesso proprietario, e parve che non fossero sufficientemente determinati i criterii del danno in quanto che lasciandosi così genericamente significato, il danno avrebbe potuto acquistare anche una proporzione enorme quando si fosse riferito, per esempio ai danni prodotti dal disordine delle acque.

A questi due inconvenienti si ovviò colla nuova redazione dell'articolo, colla quale si evita la nozione del danno e si determina la pena a seconda del valore delle piante tagliate o deperite, dandosi al giudice minore arbitrio ove la pena potrebbe diventare inopportuna, mentre grave, e dandosi al giudice un più largo arbitrio, ove la pena, per essere efficace, deve per certi guasti di poco conto commisurarsi in proporzione più alta, mentre per altri più gravi diventa più grave anche in proporzione più mite.

Un dubbio era anche insorto sul secondo capoverso dell'articolo 17 ove dicesi: *alberi marchiati col martello dell'Amministrazione forestale*, perocchè parve che si accennasse ad un privilegio speciale dell'Amministrazione forestale, ma sembra che possa stare così, in quanto che accenna non già ad un privilegio dell'Amministrazione forestale, ma bensì ad

abusi che altri facessero del martello dell'Amministrazione forestale.

Il Senatore Gadda avrebbe desiderato che l'articolo si richiamasse ai boschi *compresi nell'elenco*; ma siccome appunto l'elenco alla sua volta non può comprendere che i boschi indicati all'articolo 2, così può stare anche la prima espressione.

L'articolo quindi si propone ora in questi termini:

« I privati proprietari i quali nei boschi indicati all'articolo 2 procederanno a tagli contro le disposizioni della presente legge, oppure commetteranno guasti che siano cagione del deperimento di alberi... (e qui ci siamo attenuti a questa espressione, non temendo che l'applicazione della legge possa diventare troppo severa, perchè questo articolo bisogna metterlo in correlazione coll'articolo 4. dove in qualche modo abbiamo già prese le opportune precauzioni, perchè l'applicazione della legge non vada al di là dello scopo che la legge si propone)... saranno puniti nel primo caso con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, e nel secondo caso con pene pecuniarie dal doppio al decuplo del valore degli alberi deperiti.

» La pena non sarà inferiore al triplo nel primo caso e al quintuplo nell'altro, se la contravvenzione sia stata commessa in tempo di notte, o se trattasi di alberi marchiati col martello dell'Amministrazione forestale. »

Le modificazioni dei seguenti articoli già sono in consonanza con queste. Dunque se lo crede l'egregio signor Presidente e se lo crede il Senato, ne riferirei a suo tempo, articolo per articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore abbia la compiacenza di presentare alla Presidenza la nuova redazione dell'articolo 17.

L'articolo 17 che è il 16 del progetto ministeriale, è stato emendato nel modo seguente:

« Art. 17. I privati proprietari i quali nei boschi indicati nell'art. 2. procederanno a tagli contro le disposizioni della presente legge, oppure commetteranno guasti che sieno cagione di deperimento di alberi, saranno puniti nel primo caso con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate; e nel secondo caso con pena pecuniaria dal doppio al decuplo del valore degli alberi deperiti.

» La pena non sarà inferiore al triplo nel primo caso, e al quintuplo nell'altro, se la contravvenzione sia stata commessa in tempo di notte. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Qui bisogna ancora aggiungere le parole: *o se trattasi di alberi marchiati col martello dell'amministrazione forestale*.

PRESIDENTE. Allora questo capoverso suona così:

« La pena non sarà inferiore al triplo nel primo caso e al quintuplo nell'altro se la contravvenzione sia stata commessa in tempo di notte, o se trattasi di alberi marchiati col martello dell'Amministrazione forestale. »

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Amerei rivolgere una domanda all'onorevole Commissione. Le ultime parole di questo articolo mi fanno nascere un dubbio, quando le confronto coll'interpretazione che poc'anzi ne faceva l'onorevole Senatore Lampertico.

Egli diceva che si tratta di prevedere l'abuso del marchio col martello dell'Amministrazione forestale. Ma veramente, considerando che l'articolo contempla il caso che trattasi di *alberi marchiati ecc.*, si può supporre il contrario. Io desidererei che si togliesse l'equivoco e che si specificasse nell'articolo l'idea contenuta nel commento dell'onorevole Relatore dicendo: *nel caso che si sia abusato del marchio col martello dell'Amministrazione forestale*.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha qualche osservazione a fare intorno alla proposta dell'onorevole Scialoja?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io accetto la modificazione che l'onorevole Scialoja ha proposta.

PRESIDENTE. Pregho l'onorevole Senatore Scialoja a voler formulare la sua proposta.

Senatore SCIALOJA. Io proporrei di aggiungere la parola: *abusivamente*, dicendo: *alberi marchiati abusivamente col martello dell'Amministrazione forestale*.

PRESIDENTE. Rileggo il primo capoverso dell'art. 17 con questa modificazione: « La pena non sarà inferiore al triplo nel primo caso, e al quintuplo nell'altro, se la contravvenzione sia stata commessa in tempo di notte e se trattasi di alberi marchiati abusivamente col martello dell'Amministrazione forestale. »

Senatore SCIALOJA. Così sta bene.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo 17 come è stato emendato:

« I privati proprietari, i quali nei boschi indicati all'articolo 2 procederanno a tagli contro le disposizioni della presente legge, oppure commetteranno guasti che sieno cagione di deperimento di alberi, saranno puniti, nel primo caso, con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, e nel secondo caso, con pena pecuniaria dal doppio al decuplo del valore degli alberi deperiti.

» La pena non sarà inferiore al triplo nel primo caso, ed al quintuplo nell'altro se la contravvenzione sia stata commessa in tempo di notte, o se trattasi di alberi marchiati abusivamente col martello dell'Amministrazione forestale. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domanderei la divisione di questo articolo nella votazione; poichè mentre non ho difficoltà intorno alla prima parte, avrei qualche cosa da proporre in aggiunta alla seconda.

Nei progetti del Ministero parlandosi di alberi marchiati col martello dell'Amministrazione forestale si voleva alludere a due casi, l'uno che si fosse abusato del martello dell'Amministrazione per indicare piante designate al taglio: l'altro che il taglio o il guasto si fosse prodotto in quegli alberi marcati col martello dell'Amministrazione, i quali, come avviene per i vivai o semenzai che l'Amministrazione forestale può stabilire, servono al fine dell'imboschimento.

Se noi adottiamo quell'unica formola che è stata proposta, se specifichiamo e diciamo solamente « *gli alberi marchiati abusivamente con il martello dell'Amministrazione forestale* » non si provvede al secondo caso, che si aveva in mira nel proporre l'articolo.

Il concetto di favorire il rimboschimento, colpendo con pene maggiori i danneggiatori degli alberi marchiati dall'Amministrazione forestale per la loro conservazione, era bene e chiaramente espresso in uno dei progetti di ordinamento forestale che fu presentato alla Camera il 7 marzo 1870.

Parlandosi ivi di multe eccezionali si dice: « la multa non sarà inferiore al quadruplo se

il danno avrà avuto luogo nei vivai o semenzai dell'Amministrazione forestale.»

Gli alberi che servono da riproduttori, al pari dei vivai o semenzai che l'Amministrazione forestale per i suoi bisogni può stabilire in fondi che non appartengano al Demanio, si segnano per mezzo di un martello.

Ora, se il taglio o il danno avviene anche in questi alberi che l'Amministrazione con il proprio martello ha segnati al preindicato scopo del rimboschimento, appare evidente la necessità di una multa eccezionale; perciò io domando la divisione di quest'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro domanda la divisione di questo articolo. Se non vi sono osservazioni ne metterò quindi separatamente ai voti la prima parte e poi la seconda.

La prima parte di questo articolo dice:

« Art. 17. I privati proprietari, i quali nei boschi indicati all'art. 2 procederanno a tagli contro le disposizioni della presente legge, oppure commetteranno guasti che siano cagione del deperimento di alberi, saranno puniti, nel primo caso, con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, e nel secondo caso, con pena pecuniaria dal doppio al decuplo del valore degli alberi deperiti. »

Chi approva questo primo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora il secondo paragrafo che dice:

« La pena non sarà inferiore al triplo nel primo caso, e al quintuplo nell'altro se la contravvenzione sia stata commessa in tempo di notte, o se trattasi di alberi marchiati abusivamente col martello dell'Amministrazione forestale. »

A questo comma proposto dalla Commissione l'onor. Ministro pare che intenda fare qualche altra modificazione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Direi: o se trattasi di alberi marchiati dall'Amministrazione od abusivamente con il suo martello.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Io qui non posso esprimere l'opinione della Commissione, ma esprimo l'opinione mia. Io prego l'onorevole signor Ministro di desistere da questa pro-

posta che può interpretarsi assai largamente e nel senso di privilegio. Non possiamo dimenticare che di questo martello dell'Amministrazione forestale se ne è fatto grande abuso nelle antiche legislazioni. Noi non vogliamo riprodurre niente di simile, come invece potrebbe dedursi dalla redazione che propone il signor Ministro, non certo secondo l'intenzione sua. Dicendo nei semenzai o vivai dell'amministrazione forestale, allora il pensiero risulterebbe chiaro, preciso, determinato, ma coll'altre espressioni si può aprire una via all'antico privilegio, e a questo, credo che lo spirito di questa legge sia contrario.

Io quindi prego il Ministro o di esprimere diversamente la sua proposta o altrimenti di ritirarla. Trattasi di cose assolutamente diverse quando si tratta della causa che la Commissione accennò e già espresse e chiari poi con l'aggiunta fatta dall'onorevole Senatore Scialoja, vi è abuso, vi è frode, ed allora comprendo questa pena maggiore. L'andare più in là non si può, se prima non si determina bene dove andare si voglia.

Conchiudo adunque, e già adesso mi pare esprimere l'opinione della Commissione, così come il Ministro ha formulato la sua aggiunta, non posso in nome della Commissione accettarla, perchè credo oltrepassi il segno di quello che il Ministero vuole, e credo possa dar adito ad un privilegio che nessuno di noi certamente acconsente.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Attesa l'opposizione che fa la Commissione a questa aggiunta io non insisterò; mi riservo di aggiungere qualche parola all'articolo 18, dove si parla di una multa eccezionale, quando il danno abbia avuto luogo in vivai o semenzai dell'Amministrazione forestale.

Io domandava che fosse messo qui, perchè l'articolo 17 riguarda i danni che sono arrecati da privati proprietari, mentre l'articolo 18 riguarda quei danni che sono arrecati da persone estranee alla proprietà ed all'Amministrazione dei boschi.

Siccome io non ho nessuna intenzione nè di creare, nè di riconoscere un privilegio, così mi arrendo alle osservazioni della Commis-

sione e mi riservo di proporre una modificazione, se occorre alla fine dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Poichè il signor Ministro ha receduto dalla sua proposta, rileggo questa seconda parte dell'articolo 17, come è stata modificata dalla Commissione, per metterla ai voti:

« La pena non sarà inferiore al triplo nel primo caso, e al quintuplo nell'altro se la contravvenzione sia stata commessa in tempo di notte, o se trattasi di alberi marchiati abusivamente col martello dell'Amministrazione forestale. »

Chi approva questa seconda parte dell'articolo di cui ho data lettura, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora darò lettura dell'intero articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'intero articolo così modificato, si alzi.

(Approvato.)

Passeremo all'articolo 18.

Esso è così concepito:

« Art. 18. I privati proprietari i quali nelle terre soggette a vincolo esercitassero il pascolo senza licenza o non conforme al piano di economia, incorreranno nella multa dal quadruplo al decuplo del danno.

» Gli Amministratori dei Corpi morali incorreranno personalmente nella massima multa, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza deroga alle pene nelle quali fossero incorsi ove avessero commesso il reato a proprio profitto. »

Al primo paragrafo di questo articolo, è stato proposto dalla Commissione un emendamento.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Se l'onorevole signor Presidente lo permette, darò qualche schiarimento in proposito.

PRESIDENTE. La parola è al signor Relatore della Commissione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'articolo del progetto era scritto così: « I privati proprietari i quali nelle terre soggette a vincolo esercitassero il pascolo senza licenza, o non conforme al piano di economia, incorreranno nella multa del quadruplo al decuplo del danno. »

Anche qui erano gli stessi inconvenienti che si verificavano nell'articolo precedente; vi era la nozione di danno, e non adatta per un

fatto che si compie sul fondo proprio, e vi era la mancanza di criterio per determinare il danno il quale rimaneva del tutto rimesso all'arbitrio di chi dovesse riconoscerlo.

Perciò ci parve di dovere anche qui abbandonare la nozione del danno e di determinare il guasto in conformità anche a quanto venne in altre legislazioni stabilito, cioè del numero dei capi di bestiame, i quali si conducono al pascolo.

L'articolo poi prosegue:

« Gli Amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima multa ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti senza deroga alle pene nelle quali fossero incorsi ove avessero commesso il reato a proprio profitto. »

E qui per miglior redazione si direbbe: *senza pregiudizio della pena*.

Quanto poi a questa pena la quale venne introdotta per l'abuso del pascolo, essa sarebbe stabilita così: *Nella pena pecuniaria da una a cinque lire per ogni capo di bestiame condotto al pascolo*.

Cosicchè l'articolo sarebbe modificato nei seguenti termini:

« I privati proprietari i quali nelle terre soggette a vincolo esercitassero il pascolo senza licenza, o non conforme al piano di economia, incorreranno ogni volta nella pena pecuniaria da una a cinque lire per ogni capo di bestiame condotto al pascolo.

» Gli Amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste in questo e negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene nelle quali fossero incorsi ove avessero commesse il reato a proprio profitto. »

PRESIDENTE. Rileggo gli emendamenti che propone la Commissione a questo articolo.

(Vedi sopra.)

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Nel precedente articolo 17 della Commissione, era anche preveduto il caso che si procedesse ad operazioni senza licenza o contrariamente al piano di economia; invece nell'emendamento che il Senato ha votato si è sostituita la espressione generica: *contro le disposizioni della presente legge*.

Affinchè vi sia corrispondenza tra questo articolo e quello che già è votato, io proporrei di sostituire anche qui alle parole: *senza licenza o non conforme al piano di economia*, la espressione adoperata nell'articolo precedente, *contro le disposizioni della presente legge*. In tal modo nell'interpretazione della legge non potrà sorgere alcun sofisma, che potrebbe altrimenti fondarsi sulla circostanza dell'essersi omessa quest'espressione nel secondo articolo, mentre la si è introdotta nell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Domando se la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Senatore Scialoja e se il signor Ministro ha nulla in contrario.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La Commissione non si oppone alla nuova redazione.

PRESIDENTE. Leggo il 1° paragrafo colla modificazione testè proposta per metterlo ai voti.

« I privati proprietari i quali nelle terre soggette a vincolo esercitassero il pascolo contro le disposizioni della presente legge, incorreranno per ogni volta nella pena pecuniaria da 1 a 5 lire per ogni capo di bestiame condotto al pascolo. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Leggo ora l'ultima parte dell'articolo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Rileggo ora l'intero articolo:

« Art. 18. I privati proprietari i quali nelle terre soggette a vincolo esercitassero il pascolo contro le disposizioni della presente legge, incorreranno per ogni volta nella pena pecuniaria di lire 1 a 5 per ogni capo di bestiame condotto al pascolo.

» Gli Amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste in questo e negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene nelle quali fossero incorsi ove avessero commesso il reato a proprio profitto. »

Chi approva l'intero articolo, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Ora ha la parola l'onorevole Relatore per riferire sulle modificazioni che la Commissione propone di introdurre nell'articolo 19.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. In quest'articolo cade la modificazione proposta, ieri dall'onorevole Ministro di Agricoltura o dall'onorevole Guardasigilli, cioè che, invece di dire semplicemente da *persone estranee*, debbasi dire « persone estranee alla proprietà ed all'amministrazione », salvo poi il rettificare la numerazione perchè adesso gli articoli citati sono invece l'art. 15, 17 e 18 della presente legge, e salvo il sostituire la parola « pena » alla parola « multa », per tenere quest'articolo in relazione con gli articoli già votati dal Senato bisogna dire: « la pena del reato prevista dall'articolo 15 non sarà inferiore alla metà del massimo della pena ordinaria, e per gli altri reati non sarà inferiore ai due terzi se trattasi di aggiudicatari di taglio ecc. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io mi era riservato di fare una dichiarazione relativa all'ultima parte dell'art. 19. Lo scopo che virtualmente era compreso nell'art. 18, e che non vorrei perdere di vista, è questo: « si permette un taglio, ma per il mantenimento della vegetazione e per la propagazione delle piante si designano e si marchiano col martello forestale alcune piante, le quali, malgrado sia permesso il taglio nella zona di bosco dove esse si trovano, pure devono restare in piedi. »

Ora interessa grandemente che queste piante non sieno atterrate da un estraneo alla proprietà ed alla amministrazione del bosco. Quando il proprietario del bosco abbia atterrato o faccia deperire queste piante che sono state espressamente designate col martello governativo per essere mantenute in piedi, e conservate, è necessario sottoporlo ad una multa eccezionale, la quale è giustificata dal maggior danno che si reca con l'abbattimento delle piante.

Una pena maggiore è intesa a frenare questi abusi. Avendo acconsentito a non metter quest'aggiunta all'art. 17, pregherei la Commissione ad accettarlo qui e dire: che la stessa multa sarà applicata a quei privati i quali tagliassero o facessero deperire gli alberi mar-

chiati dall'Amministrazione per conservarli allo scopo della riproduzione.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Interrogo prima di tutto la Commissione, se accetta questa proposta. Se l'accetta, la prego volerla formulare.

Il Senatore Tabarrini ha la parola.

Senatore TABARRINI. Dopo gli schiarimenti dati dal signor Ministro sopra l'aggiunta, che egli desidererebbe di fare a quest'articolo, pare a me che ove questa aggiunta venisse accolta, l'articolo rimarrebbe con un senso assai indeterminato, anzi dirò meglio con un fine contrario a quello che si voleva raggiungere con la disposizione che abbiamo messa sul marchio abusivo all'art. 17. Ed infatti, se il marchio deve contrassegnare le piante che non si tagliano, non ci può essere interesse ad abusare del marchio per tagliare. Nell'articolo 18 noi abbiamo stabilito una pena anche per chi taglia abusando del marchio dell'Amministrazione. Ora, se il marchio dell'Amministrazione non si adopera altro che per le piante che si vogliono conservare, pare a me che allora non avrebbe più modo di essere applicata la disposizione dell'art. 19.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. La disposizione è ugualmente applicabile; perchè varia è l'impronta del martello, secondo che si vogliono designare con essa gli alberi da atterrare o quelli destinati a conservarsi.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Qui trattasi di voler infliggerle delle multe per i contravventori dei marchi dell'Amministrazione nei boschi dei privati.

Ma mi pare che in tutta la legge non vi è un articolo che dà facoltà allo Stato di far marchiare piante nei boschi dei privati. Quindi mi parrebbe indispensabile che vi fosse un articolo in cui si dicesse, che lo Stato ha il diritto di andare a marchiare delle piante nei boschi dei privati, per segnare quelle che possono essere abbattute o quelle che debbono essere conservate. Mi pare sia indispensabile di spiegare questo punto, altrimenti quando noi diciamo: *le piante marchiate dal Governo*, gli agenti forestali possono recarsi a marchiare qualsiasi

pianta nei boschi dei privati. Bisogna che sia in qualche modo determinato se e come dev'essere regolato questo diritto che il Governo si vorrebbe riservare di marchiare le piante nei boschi dei privati.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Che occorra stabilire un articolo apposito di legge per dare all'Amministrazione dello Stato questo diritto di segnare le piante da conservarsi o che siano da tagliarsi, non mi pare, perchè ciò dipende come necessaria conseguenza della legge che stabilisce che vi sono delle piante da conservarsi e delle altre da tagliarsi; il modo di designarle spetta al Regolamento.

Quello che bisogna assolutamente evitare è di adottare una formola qualsiasi, la quale vada più in là dei fini della presente legge.

Bisogna cioè togliere il pericolo che si intenda questa facoltà dell'Amministrazione, come intendevasi in altri tempi in cui costituiva un privilegio dello Stato.

Dunque se il signor Ministro vuole, che come si è messa una disposizione per garantire lo Stato dall'abuso che un privato faccia del martello spettante allo Stato, si garantisca allo Stato medesimo l'uso del martello in esecuzione alla legge, quando fosse detto nell'articolo che trattasi unicamente di questo uso *per l'esecuzione della presente legge*, allora io sarei tranquillo, perchè l'Amministrazione non potrebbe servirsi di questa facoltà per fare redivivi antichi privilegi e non lo avrebbe, se non circoscritto alla presente legge. Il Ministro quei privilegi non vuole, più che noi non li vogliamo.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io sono lieto che la Commissione, mediante questa sola limitazione che circoscrive gli intendimenti del Ministero accetti l'aggiunta che io aveva l'onore di proporre all'art. 19.

PRESIDENTE. Siccome trattasi di un'aggiunta da farsi, mi pare che sarà meglio votare intanto l'articolo, salvo poi a vedere se l'aggiunta si debba accettare o no.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Vorrei domandare al signor Ministro d'Agricoltura che ha proposta quest'aggiunta, se ha fatto la proposta semplicemente per ottenere una dizione più esatta o se ha voluto per essa intendere che il proprietario debba essere responsabile di tutti i danni che potrebbero fare nelle foreste le persone da esso dipendenti, ma senza il suo consenso; perchè faccio riflettere che quando quest'interpretazione prevalesse, si farebbe ai proprietari una condizione assai grave nelle grandi possessioni, quella cioè di renderli responsabili di tutti quei danni, che fossero commessi dal personale più o meno addetto alla proprietà, il qual personale è quello che ne commette il più delle volte il maggior numero.

Ora io non farò obiezione a che venga questa frase introdotta, ma desidero almeno che il signor Ministro dia qualche spiegazione precisa, la quale avrà per effetto di evitare il pericolo di rendere il proprietario responsabile di quanto possa fare una quantità di persone delle quali esso non può rispondere.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

L'aggiunta all'articolo 15 è stata dettata a me dalle antiche reminiscenze legali e giuridiche, ben diverse dalle ragioni prevalenti dell'Ufficio che di presente esercito.

Io ho creduto che non fosse lezione giuridicamente corretta quella di dire *estraneae*: estranee a che? perchè questa parola *estraneae* significhi qualche cosa, bisogna dire a che cosa siano estranee. È solamente in questo senso, ed in rispetto del regime forestale che io ho proposto di dire: *persone estranee alla proprietà ed all'amministrazione*, indicando così un rapporto giuridico; siccome per la contravvenzione alla legge forestale commesse dai proprietari e da quelli che hanno mano nell'Amministrazione proveggano gli articoli precedenti 17 e 18, così bisognava prevedere il caso in cui il danno fosse recato da persone che non hanno nè la proprietà ne l'amministrazione del bosco, in cui si operò il taglio e si commise il danno.

Questa spiegazione spero sia tale da mettere in tranquillità l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ringrazio l'onorevole Ministro d'Agricoltura della datami spiegazione, che dilucida un dubbio, il quale, temo, non scompaia del tutto. Ad ogni modo questo precedente faciliterà l'interpretazione giusta di questa parola.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo come fu emendato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ho domandato la parola per una semplice correzione di redazione.

Nell'ultima frase del primo capoverso di questo articolo leggesi: *ove costituiscano*, proporrei si dicesse: *quando costituiscano*.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo con questa modificazione.

(*Vedi infra.*)

Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 19. Ove le infrazioni accennate dagli articoli 15, 17 e 18, venissero commesse da persone estranee alla proprietà od alla Amministrazione, saranno punite non solo con le pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con le pene corporali inflitte dalle leggi penali generali, quando costituiscano un reato dalle medesime previsto. »

Chi approva la prima parte di questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Il seguito dell'articolo suona così:

« La pena per i reati previsti dall'articolo 15, non sarà inferiore alla metà del massimo della pena ordinaria, e per gli altri reati non sarà inferiore ai due terzi, se trattasi di aggiudicatari di taglio, di fittaiuoli di pascoli e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

« La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai della Amministrazione forestale. »

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Scialoja.

Senatore SCIALOJA. Desidererei che per proprietà di linguaggio, sia eliminata la parola *ordinaria*; parrebbe altrimenti che vi fossero pene ordinarie e pene straordinarie, e questo

non credo sia il concetto della Commissione. Vi sono pene proporzionate alla gravità dei casi, ma nel nostro sistema legale non abbiamo più pene straordinarie: la pena aumenta a seconda delle circostanze in cui il reato sia stato commesso, perciò il Codice stabilisce che quando il furto sia stato commesso di notte la pena sia maggiore, e così per altri molti casi; ma tuttavia è sempre determinata la pena, che il magistrato può applicare senza alcuno arbitrio suo od almeno coll'arbitrio ristretto fra i termini minimo e massimo assegnati dalla legge.

Chiedo alla Commissione ed al signor Ministro se non credono di sostituire qualche altra parola che renda più chiaro il concetto.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Mi pare che potrebbe dirsi semplicemente: *pene stabilite*.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi sono studiato di dar forma all'aggiunta che io ho pregato la Commissione di inserire nell'art. 19, allo scopo di impedire all'Amministrazione di dare una troppo larga interpretazione, che potrebbe riescire abusiva e vessatoria all'articolo stesso.

Io quindi propongo che nell'art. 19 si dica: « Questa pena sarà incorsa anche dai proprietari e amministratori per i danni arrecati alle piante che l'Amministrazione forestale abbia marchiato per la conservazione, in conformità della presente legge. »

PRESIDENTE. Si farà quest'aggiunta quando si dovrà votare questo capoverso.

Veniamo ora al 1. « La pena non sarà, ecc. »
(*Vedi infra.*)

È stato proposto di mettere: *la pena ivi stabilita*.

La Commissione e il proponente sono d'accordo sulla seguente formola: « La pena prevista dell'articolo 15 non sarà inferiore alla metà del massimo delle pene ivi stabilite. »

Senatore SCIALOJA. Io credo che basterebbe dire: *delle pene, senz'altro*; perchè la legge non può parlare che delle pene in essa stabilite negli articoli precedenti; e che cosa vuol dire qui la legge? Che quando è il proprietario che commette il guasto si è stabilita la pena nell'articolo precedente, che quando invece il guasto è commesso da persone estranee, da

fittaiuoli ecc., questa pena di cui parla il progetto è aumentata, diminuita o proporzionata diversamente.

Questo è il caso dell'articolo 19.

Basta dunque dire: « La multa per i reati previsti dall'articolo 15, non sarà inferiore alla metà del massimo; e per gli altri reati ecc. » con quello che segue.

PRESIDENTE. Qui dice *multa*, ma dovrebbe dir *pena*. Allora si direbbe così: « La pena per i reati previsti dall'articolo 15, non sarà inferiore alla metà del massimo della pena. »

Senatore SCIALOJA. Per non ripetere la parola: *pena*, basta dire alla metà del *massimo*.

PRESIDENTE. Allora essendo d'accordo in questa redazione, rileggo il capoverso per metterlo ai voti:

« La pena per i reati previsti dall'articolo 15 non sarà inferiore alla metà del massimo, e per gli altri reati non sarà inferiore ai due terzi del danno, se trattasi di aggiudicatari di taglio, di fittaiuoli di pascoli e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi. »

Chi approva questo capoverso, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'ultimo capoverso dell'articolo, così concepito:

« La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'amministrazione forestale. »

Chi approva questo capoverso, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora l'onorevole Relatore abbia la compiacenza d'inviarmi il testo del nuovo alinea che la Commissione propone.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ecco come questo nuovo alinea sarebbe concepito: « Questa pena sarà incorsa anche dai proprietari e dagli amministratori per i danni recati alle piante che l'amministrazione abbia marchiate per la conservazione in conformità della presente legge. »

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Io approvo il concetto di quest'aggiunta, anzi dico che è necessaria perchè altrimenti non avrei saputo rendermi ragione di quelle parole: *marchiati abusivamente*

con il martello dell'amministrazione forestale, che furono introdotte nell'articolo 17.

Ma prego il signor Ministro e la Commissione di considerare se siano opportunamente redatte queste parole: *marchiati col martello dell'amministrazione forestale in conformità della presente legge*. Perchè si potessero scrivere senz'altro queste parole bisognerebbe che in qualche altra parte di questo progetto di legge si fosse parlato del martello dell'amministrazione forestale e dell'oggetto per cui i marchi col martello s'imprimono. Lasciato così come è, mi pare che il testo riescirebbe imperfetto; prego quindi, il signor Ministro o il Relatore della Commissione a volermi dare qualche spiegazione in proposito.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non posso che ripetere quello che già ho detto prima che cioè, quello che importa è solo che nella legge sia chiaramente ed esplicitamente stabilito che l'amministrazione abbia il diritto di contrassegnare quelle tali piante che devono essere conservate e quell'altre che invece debbono essere tagliate; e che questo poi debba avvenire con il martello dell'amministrazione forestale starà al regolamento il determinarlo. Basta nettamente determinare che l'uso di questo martello sia in conformità e nei limiti della presente legge.

Con questi schiarimenti mi pare che il Senatore Tecchio possa accettare egli pure alla redazione concordata fra il Ministero e la Commissione.

PRESIDENTE. Il Senatore Tecchio è contento di queste spiegazioni?

Senatore TECCHIO. Per me sono d'avviso che quando si parla qui del martello dell'amministrazione forestale si sarebbe pur dovuto dire che il marchio si fa appunto con questo martello e determinare in quali casi si debba fare il marchio.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Mi pare che il dubbio sollevato dal Senatore Tecchio, sorga dalle parole: *in conformità della presente legge*; perchè suppongono che la legge dovrebbe prescrivere i modi di marchiare. Però a me pare che con queste parole si voglia dire soltanto,

che il marchio sarà quello che verrà determinato dal regolamento, ma che non potrà essere apposto se non per raggiungere uno dei fini della presente legge

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Benissimo.

Senatore SCIALOJA... cioè dei fini previsti dalla presente legge, rimanendo sempre nei confini che la legge assegna alla libertà individuale, all'uso ed abuso della proprietà. Il Governo potrà stabilire nel regolamento l'uso e la qualità del marchio, ma non potrà farlo se non può raggiungere uno dei fini determinati dalla presente legge.

Non ho sotto gli occhi le parole della Commissione usate nell'articolo, ma con questo concetto posto nell'emendamento, credo che sarebbero contenti ed il Ministro e la Commissione, e l'onorevole Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'obbiezione dell'onorevole Senatore Tecchio merita molta considerazione; perchè, dopo essersi parlato di marchio e di martello, dicendo *in conformità*, si accenna a qualche cosa di tecnico.

L'onorevole Senatore Scialoja aveva accennato che si poteva ovviare alla dubbio sorta, togliendo quelle parole *in conformità* che dà luogo all'interpretazione dell'onorevole Tecchio; ed io avrei concordato colla Commissione di sostituire alle parole *in conformità*, quelle *nei limiti* della presente legge.

Così si accenna a qualche cosa di giuridico ed amministrativo, e si esclude l'idea tecnica.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tecchio acconsente e questa modificazione.

Senatore TECCHIO. Mi dichiaro soddisfatto di questa modificazione?

PRESIDENTE. Rileggo il capoverso colla proposta del Ministero accettata dalla Commissione.

« Questa pena sarà incorsa anche dai proprietari od Amministratori pei danni recati alle piante che l'amministrazione forestale abbia marchiata per la conservazione nei limiti della presente legge. »

Chi approva questo capoverso dell'articolo 19, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Rileggo l'intero articolo per metterlo ai voti.

« Art. 20. Ove le infrazioni accennate dagli articoli 15, 17 e 18, venissero commesse da persone estranee alla proprietà o alla Amministrazione, saranno punite non solo con le pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con le pene corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un reato dalle medesime previsto.

» La pena per i reati previsti dall'articolo 15, non sarà inferiore alla metà del massimo, e per gli' altri reati non sarà inferiore ai due terzi, se trattasi di aggiudicatari di taglio, di fittaiuoli di pascoli e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

» La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai della Amministrazione forestale.

» Questa pena sarà incorsa anche dai proprietari od amministratori pei danni arrecati alle piante che l'Amministrazione forestale abbia marchiate per la conservazione nei limiti della presente legge. »

Chi approva l'intero articolo 19, si alzi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 20.

« Art. 20. Nei reati forestali la valutazione del danno sarà fatta dagli Agenti forestali, con le norme da stabilirsi, in seguito al parere del Consiglio di Agricoltura e del Consiglio di Stato.

» Potranno le parti interessate opporsi alla valutazione fatta dagli Agenti forestali innanzi ai Magistrati.

» Oltre le pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore del proprietario. »

Leggo ora la prima parte dell'articolo 20, coi cambiamenti introdottivi dalla Commissione.

« Art. 20. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o deperite sarà fatta dagli Agenti forestali, con le norme da stabilirsi, in seguito al parere del Consiglio di Stato. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Questa modificazione introdotta dalla Commissione è già in dipendenza colle modificazioni introdotte precedentemente, ma qualche altra modificazione è da introdursi. Come già si è detto altra volta non possiamo riferirci al Consiglio di Agricoltura,

perchè il Consiglio di Agricoltura non è stabilito per legge, e basta limitarsi solamente al Consiglio di Stato; e poi, invece di opporsi alla valutazione fatta pare più esatto il dire *impugnare la valutazione fatta*, e invece di dire *magistrati* pare più regolare il dire: *innanzi all'autorità giudiziaria*.

PRESIDENTE. Chi approva la prima parte dell'articolo modificato, di cui ho dato lettura, si alzi.

(Approvato.)

Il secondo alinea è così modificato:

« Potranno le parti interessate impugnare la valutazione fatta dagli Agenti forestali innanzi all'autorità giudiziaria. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'ultimo alinea suona così:

« Oltre le pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore del proprietario. »

Chi approva quest'ultima parte dell'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Adesso rileggerò l'intero articolo.

« Art. 20. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate, o deperite, sarà fatta dagli Agenti forestali, con le norme da stabilirsi, in seguito al parere del Consiglio di Stato.

» Potranno le parti interessate impugnare la valutazione fatta dagli Agenti forestali innanzi alla autorità giudiziaria.

» Oltre le pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore del proprietario. »

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'articolo 21, come sta scritto è in questi termini:

« Ove i reati di cui nella presente legge, o per la loro natura, o per le circostanze che li accompagnano, o per i loro effetti, ricadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena dalle medesime minacciata, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado, salvo sempre la disposizione dell'articolo 20. »

La Commissione propone che si dica:

« Ove i reati di cui nella presente legge e per

qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni della legge penale, ecc. »

Rileggo dunque l'articolo così modificato:

« Art. 21. Ove i reati di cui nella presente legge e per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena dalle medesime minacciata, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado, salvo sempre le disposizioni dell'articolo 20. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Mi pare di vedere una contraddizione in quest'articolo; prima si dice che se le leggi penali generali sanciscono pene maggiori di quelle prescritte da questa legge speciale, le pene maggiori saranno applicate, e poi si dice che le pene maggiori non si potranno applicare nel minimo grado. Ora se possono essere applicate nel minimo grado le pene portate da questa legge, non saprei intendere come non si possano applicare anche nel minimo grado le pene maggiori delle leggi generali. Desidererei in proposito una spiegazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parmi non difficile il dare all'onorevole Senatore Beretta le spiegazioni che egli domanda intorno alla disposizione di quest'articolo la quale non permetterebbe mai l'applicazione del grado minimo delle pene portate dalla legge penale comune. Io lo pregherei di avvertire che nel caso di cui si tratta concorrono due violazioni, cioè la violazione della legge forestale e insieme quella della legge generale.

Ora, concorrendo questa duplice violazione nel medesimo fatto, cioè avvenendo che uno stesso fatto si trovi contemplato nella legge forestale, e nel medesimo tempo si trovi preveduto dalla legge ordinaria, la quale lo punisca con pena più grave, si deve secondo le norme del diritto penale applicare una sola pena cioè la più grave, ma questa non si può applicare nel grado minimo, imperocché il grado minimo suppone la violazione minima, e questa minima violazione non potrebbe concepirsi in un caso il quale involge due violazioni, come vi diceva, l'una dell'economia forestale e l'altra del diritto comune penale, egli è per questo

motivo che si debbe reputare giusta e ragionevole la disposizione dell'articolo 21 che esclude l'applicazione della pena minima e che ha ingenerato nella mente dell'onorevole Senatore Beretta quel dubbio che io confido di avere dissipato con queste brevi spiegazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Beretta è soddisfatto di questa risposta?

Senatore BERETTA. Mi rimetto naturalmente alla scienza del Magistrato, sebbene a me sembrasse che quando si debba applicare una pena non si abbia a prescrivere che si applichi il minimo. Del resto, io non faccio alcuna proposta.

Rileggo l'art. 21.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 22. Il Comitato forestale proporrà in ogni Provincia le disposizioni di polizia forestale e particolarmente in ordine all'art. 4 e 18 della presente legge.

» L'analogo regolamento sarà approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, inteso il Consiglio di Agricoltura ed il Consiglio di Stato, potrà annullarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni della presente legge, ed alle leggi e regolamenti generali. »

La Commissione propone che stia la prima parte dell'articolo, e che al secondo capoverso in luogo di *analogo regolamento*, si dica: il *regolamento* e si sopprimano le parole *Consiglio di Agricoltura*.

Rileggo adunque l'articolo così emendato, e lo pongo ai voti:

« Art. 22. Il Comitato forestale proporrà in ogni provincia le disposizioni di polizia forestale e particolarmente in ordine all'art. 4 e 18 della presente legge.

» Il regolamento sarà approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, inteso il Consiglio di Stato, potrà annullarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni della presente legge, ed alle leggi e regolamenti generali. »

Chi approva quest'articolo così emendato, sorga.

(Approvato.)

Adesso la Commissione propone un nuovo articolo da introdursi dopo l'art. 22.

L'articolo proposto è così concepito:

« La pena pecuniaria stabilita dalla presente legge sarà, nel caso di non effettuato pagamento commutata nel carcere o negli arresti a seconda del suo ammontare, osservati il ragguaglio ed il limite rispettivamente stabiliti. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Con quest'articolo non si fa altro che introdurre nella legge un principio di semplice diritto comune; e giusta il desiderio del Senatore Trombetta, e per maggior chiarezza, la Commissione crede giovi introdurvelo per dimostrare appunto che non si devia dal diritto comune.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Trombetta ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Era unicamente per osservare che nell'articolo aggiuntivo or ora votato si sono omesse due parole che sono assolutamente necessarie: si è omessa la indicazione del Codice penale; l'articolo deve regolarmente terminare così: *Osservati il ragguaglio ed il limite rispettivamente stabiliti dal Codice penale.*

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro ed il Relatore della Commissione se hanno niente in contrario a che siano introdotte in questo articolo le parole aggiunte dal Senatore Trombetta: *nei limiti stabiliti dal Codice penale.*

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io non ho nessuna difficoltà di aderire alla proposta del Senatore Trombetta che completa per così dire il concetto di quest'articolo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Anche la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo coll'aggiunta del Senatore Trombetta.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa al Titolo V.

TITOLO V. — *Amministrazione forestale.*

« Art. 23. Le spese pel mantenimento degli Ufficiali forestali sono a carico dello Stato. Quelle del personale di custodia sono a carico delle Provincie. L'ammontare degli stipendi ed il numero delle guardie sono fissati dal Consiglio provinciale. »

Senatore COSTANTINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Costantini.

Senatore COSTANTINI. Quando fu discussa nel 1869 in Senato la legge forestale, io ebbi l'onore di far parte della Commissione incaricata di riferire sulla medesima, ed in quell'occasione fu dalla Commissione proposto di migliorare la condizione economica degli impiegati forestali, cioè di aumentare il troppo meschino loro stipendio. Questa proposta ebbe eco favorevole, ed il Senato, adottando quella legge, ha approvato anche la tabella che eravi annessa, la quale aumentava di qualche cosa i loro stipendi. Io sperava che l'attuale progetto di legge proponesse quell'aumento; e, a dire il vero, fui sorpreso quando vidi che in esso non se ne parla affatto, e molto più lo sono ora, poichè in seno della Commissione non se ne è fatta parola.

Questo contegno negativo e del Ministero e della Commissione, fa sì che io senta il bisogno di chiedere se per avventura qualche speciale ragione abbia consigliato questo silenzio; ed in caso affermativo, quale sia questa ragione, oppure se siasi altrimenti provveduto a beneficio degli impiegati forestali.

Veramente io credo che qualche cosa sia stata fatta nei bilanci a questo proposito, e sarei lieto se l'onorevole Ministro si compiacesse favorirmi qualche schiarimento conforme al desiderio mio. Credo peraltro che nessun provvedimento sia stato preso per le guardie, le quali pure mi sembra non abbiano minori titoli ad un riguardo.

Se fu provvisto in modo conveniente, separatamente anche dalla legge, per i gradi superiori degli impiegati forestali, e non si tenero in conto alcuno le guardie, io esprimo il vivo desiderio che si provveda anche per esse, perchè le guardie forestali, oltre d'avere comuni cogli impiegati delle altre Amministrazioni le ordinarie circostanze della vita, ne

hanno una particolare che milita a loro danno; quella che consiste nella specialità delle mansioni che esercitano, mansioni che le obbligano ad uno spreco continuo di forze, e le costringono a percorrere dirupi e monti scoscesi e pericolosi, per cui maggiori sono per esse i bisogni e le spese alla vita necessarie.

Io spero perciò che per lo spirito umanitario che li anima, l'onor. Ministro, la Commissione ed il Senato vorranno prendere a favore delle guardie forestali qualche provvida misura.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sono lieto di poter dare all'onorevole Senatore Costantini una risposta o spiegazione la quale credo che, almeno in parte, debba appagarlo; dico in parte, perchè se posso dare sufficienti spiegazioni o schiarimenti intorno agli impiegati forestali propriamente detti, altrettanto non posso fare, attese le disposizioni della legge che stiamo discutendo, intorno alle guardie, ossia al personale di custodia.

In quanto agli impiegati propriamente detti che ora vanno sotto il nome di ispettori, *capi guardia* e *guardie generali*, si è provveduto, come egli accennava, colla votazione della legge del bilancio. Il mio antecessore, fin dalla presentazione del bilancio del 1873, aveva proposto un nuovo organico forestale col quale mentre si diminuiva alquanto il numero degli impiegati, togliendone alcuni da qualche località dove l'opera loro non era dimostrata necessaria, si offriva al Governo la possibilità di migliorare la condizione dei rimanenti, coll'ammontare degli stipendî dei posti soppressi, e con un piccolo aumento di fondi che fu chiesto per mezzo del bilancio.

Alla fine dello scorso anno, nell'occasione che si discuteva nella Camera dei Deputati il bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio si sollevò una questione piuttosto grave su questo argomento.

Il Ministro si preoccupava grandemente della condizione di questi impiegati, dai quali non si può esigere un laborioso servizio, in cui le tentazioni di venir meno al proprio dovere sono troppo frequenti, senza dare ad essi una conveniente retribuzione. Epperò malgrado che si obbietta che era inopportuno, anzi intempestivo, di stabilire un nuovo organico con i corrispondenti stipendi per il personale forestale, mentre pendeva innanzi a quest'alta Camera del Parlamento un progetto

di legge per un nuovo ordinamento forestale, malgrado ripeto questa obbiezione che non mancava al certo di peso, fui fortunato di ottenere che la Camera dei Deputati, però non senza difficoltà, mi accordasse il fondo che occorreva all'attuazione del nuovo organico, e che così implicitamente approvasse l'organico stesso.

Con questo organico posso assicurare all'onorevole Senatore Costantini che sono migliorate abbastanza notevolmente le condizioni di tutti gli ufficiali forestali; per guisa che se dessi non si troveranno in molta agiatezza (il che pur troppo attesa la retribuzione che ricevono, per nessuno dei servitori dello Stato si avvera), non saranno nemmeno in condizione inferiore a quella degli impiegati che coprono funzioni analoghe alla dipendenza del Ministero dell'Interno, delle Finanze o di altre amministrazioni.

Il bilancio anzidetto ove era segnato il fondo occorrente all'aumento di stipendio, fu presentato al Senato ed esso lo approvava. Quindi mi pare di poter dire con fondamento, che anche il Senato approvando il bilancio abbia approvato il nuovo organico. E siccome ora il bilancio del 1873 è legge dello Stato, posso assicurare l'onorevole Costantini che a questo miglioramento da lui desiderato delle condizioni degli impiegati forestali sarà quanto prima dato effetto.

Non credo poi di meritare rimprovero per non avere ancora tradotto in atto questo miglioramento. Prima di valermi dei mezzi datimi dal Parlamento ho voluto fare due cose: prima, esaminare dove questi impiegati forestali rendevano vero servizio, e dove invece l'opera loro per le mutate condizioni locali non era più richiesta e se ne potesse fare di meno senza detrimento alcuno degli interessi forestali. Ho voluto anzi tutto rendermi ben conto della consistenza boschiva e dell'importanza del servizio nelle varie parti del Regno per determinare le sedi degli uffici e dei rispettivi circoli corrispondenti al numero degli impiegati.

Inoltre mentre dovea togliere dal servizio attivo un certo numero d'impiegati, migliorando la condizione di quelli che restavano, ho creduto necessario sindacare e comparare in prima la capacità ed i meriti di ciascuno.

Che vi sia possibilità di fare una riduzione e che quindi vi sia un eccesso nel numero de-

gl' impiegati forestali che abbiamo (eccesso che si deve a molte circostanze, fra le quali è da ricordare la molteplicità dell' amministrazioni degli antichi Stati), lo dimostra il fatto che già si possono secondo gli studi fatti sopprimere 32 uffici. Ma se si deve andar cauti quando si tratta di istituire uffici nuovi, io credo, per l' esperienza acquistata nelle amministrazioni, che si debba andar cauti doppiamente allorché si tratta di abolire quelli già esistenti; una tal misura è sempre cosa odiosa, e riguardata nei piccoli paesi come un danno o una mancanza di riguardo.

In quanto alle guardie forestali, ossia al personale di custodia, per verità nè nel progetto di nuovo organico nè in questa legge che stiamo discutendo, il Governo se ne è occupato; dal momento che questo personale deve passare al servizio delle provincie ed esser nominato dalla Deputazione provinciale, il Governo non deve ingerirsene.

Difatti l'art. 23 del progetto di legge dice che il Consiglio provinciale determinerà gli stipendi e il numero delle guardie. Le condizioni del vivere non essendo identiche nelle varie parti d'Italia, credo che avrebbe poco ben provveduto il progetto di legge se avesse stabilita regola uniforme e fissato per tutti eguale la misura delle retribuzioni. Lasciando in facoltà dei Consigli provinciali lo stabilirla, il Senato può esser sicuro che i Consigli stessi provvederanno in modo da assicurare che il personale di custodia sia capace, zelante, integro.

Con tali spiegazioni credo di aver soddisfatto alla domanda indirizzatami cortesemente dal Senatore Costantini.

Senatore COSTANTINI. Ringrazio il sig. Ministro delle dichiarazioni che mi ha favorite e che mi soddisfano.

PRESIDENTE. Il Senatore Guicciardi ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Io troverei che le disposizioni contenute in questo articolo, non sono abbastanza bene determinate, almeno per quanto a me pare, per cui desidererei che il signor Ministro, o la Commissione volessero avere la compiacenza di darmi qualche schiarimento.

Questa è una legge che deve esercitare la sua azione in luoghi remoti, e dove le contravvenzioni sono tanto facili, come già disse il signor Ministro. Importa quindi che il modo

col quale si provvede a prevenirle, od a reprimerle, abbia ad essere idoneo ed efficace.

Ora, questo modo non può consistere, che nella gravità della pena od in una estesa sorveglianza. La gravità della pena io credo che sia generalmente insufficiente. Io appartengo ad una Provincia nella quale in altri tempi c'erano pene tremende pei contravventori alle leggi boschive: c'era perfino il taglio della mano per chi avesse tagliato un solo ramo di albero. Ma ciò non condusse a verun risultato, perchè le montagne vennero nonostante denudate completamente.

È per ciò, che anche le pene comminate in questa legge, io le credo affatto insufficienti a garantirci dalla manomissione dei boschi. Mi pareva quindi che fosse più opportuno coordinare una sorveglianza abbastanza estesa e abbastanza severa per impedire il danno, cui vorrebbe pur provvedere questa legge, qualora si voglia tenere il sistema di custodia adottato, che io non approvo.

Ora, se realmente si dovrà organizzare un servizio così esteso che basti ad assicurare il rimboschimento e la conservazione dei boschi, io credo che si andrà incontro ad una spesa immensamente grave.

Desidererei di sapere se il sig. Ministro ha fatto studii a questo proposito, e se potrebbe indicare approssimativamente a quale spesa potrebbe ammontare la sorveglianza dei boschi onde reprimere gli abusi ed impedire i danni che si potessero commettere.

Un'altra osservazione ho da fare: qui è detto che alla Provincia è lasciata la facoltà di nominare il personale di custodia, e di determinarne il numero, e che ad essa è pure dato il carico della rispettiva spesa. Anche da questo lato io in verità non sarei d'accordo con l'idea espressa, tanto nell'articolo del Ministero che nell'articolo della Commissione. Questa a mio credere è una legge di ordine pubblico generale, una legge che tende al benessere generale dello Stato, e quindi per me le spese cui può dar luogo non debbono essere caricate a quelle Provincie che a tal fine, già sopportano i danni di una restrizione di proprietà. A me non par giusto che mentre queste Provincie non possono a loro talento, usare dei loro boschi debbano poi pagare anche le spese per conservarli nell'altrui interesse; come non mi par giusto che vi siano delle Provincie le quali, pur godendo i van-

taggi che derivano dalla conservazione dei boschi, per ciò solo che esse ne sono prive, e non hanno quindi noie di custodia, nè restrizioni di proprietà, abbiano ad essere esonerate d'ogni spesa; per queste ragioni io non trovo conveniente una tale disposizione.

Concludendo adunque importerebbe in primo luogo sapere a quanto ammonterà presso a poco la spesa necessaria alla conservazione di questi boschi, quali saranno cioè i carichi che s'imporranno ai contribuenti per mettere ad effetto questa nuova legge, ed in secondo luogo sarebbe necessario che venissero adottate norme più eque pel riparto delle spese, le quali a me parrebbe dovessero andare a carico dello Stato, e per giustizia, e per convenienza di migliore applicazione della legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

L'onorevole Senatore Guicciardi muove due domande, la prima sull'ammontare della spesa che si reputa necessaria per l'attuazione della presente legge, la seconda per la competenza passiva di una parte di questa spesa.

In quanto alla prima parte, concernente l'ammontare della spesa, farò una distinzione; distinguerò cioè il personale forestale di vigilanza propriamente detto dal personale di custodia. In quanto al personale tecnico superiore se gli studi fatti dall'Amministrazione non fallano, si crede potrà bastare quale è attualmente.

In quanto al personale di custodia la legislazione non è identica dappertutto, mentre di presente vi è qualche provincia in cui esso è tutto allo stipendio dello Stato, altrove è a stipendio comunale o provinciale.

Questo personale di custodia è diviso in parecchie categorie. Il minor numero delle guardie forestali appartengono allo Stato, il maggiore alle Provincie ed ai Comuni.

Se l'articolo 23 della presente legge venga approvato, tutto questo personale passerà alla dipendenza delle Provincie. Volendo introdurre un uniforme ordinamento, e volendo al mantenimento di queste guardie provvedesse lo Stato, la spesa necessaria sarebbe salita a cifra non indifferente, locchè era da evitarsi per non portare un sopraccarico alle finanze.

Da altra parte pare a me che addossando le spese di questo genere alle Provincie, non

solo non si offenda la ragione della giustizia distributiva, ma anzi ad essa si soddisfaccia.

Per esempio, abbiamo parecchie provincie, le quali di terreno boschivo non hanno neppure l'ombra; perchè chiamarle a contribuire colla imposta generale al pagamento delle spese pel regime forestale, il quale non ha per essa alcuna diretta importanza o ne ha una ben piccola?

In quest'ordine d'idee mi parve quindi opportuna, ed accolsi la proposta della Commissione, la quale nell'articolo 3. non ritenne necessario che in ogni Provincia dovesse esservi un Comitato forestale. In verità un Comitato forestale in talune Provincie, come sarebbero per esempio, Cremona, Rovigo, sarebbe poco men che inutile.

Le guardie forestali se soddisfanno a quei fini generali economici e d'ordine pubblico che si contemplanò nel presente progetto di legge, hanno altresì in ispecial modo l'obbligo di provvedere alla custodia e alla conservazione dei boschi; laonde è parso che la spesa del mantenimento di questo personale debba essere attribuito alle Provincie, che ne ricevono il servizio.

Poichè ho la parola debbo dichiarare perchè non si è creduto nel progetto di legge di dire chi debba nominare le guardie.

Il progetto si contenta di accennare che il Consiglio provinciale debba determinare l'ammontare degli stipendi e il numero delle guardie, ossia come volgarmente si dice, fare l'organico del personale forestale di custodia; in quanto alla loro nomina non v'ha dubbio che debba spettare alla deputazione provinciale, in forza dell'articolo 180 della legge comunale e provinciale, la quale attribuisce alla Deputazione stessa, la nomina dei salariati che stanno a carico della Provincia.

Io spero che queste spiegazioni basteranno a togliere i dubbi che ha manifestati l'onorevole Senatore Guicciardi, dichiarandomi del resto pronto a fornirgli qualsiasi altra spiegazione egli desiderasse.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Per verità io non potrei dire di essere stato chiarito quanto era mio desiderio, in quanto che lo scopo che io mi prefiggeva era quello di sapere, col votare questa legge, quanto carico venga imposto ai

contribuenti, e chi fra essi lo avrebbe dovuto sopportare.

Desidererei avere un criterio approssimativo che mi dicesse: questa nuova istituzione provvederà alla conservazione dei boschi; ma per conseguire questo importante vantaggio, lo Stato, o le Province dovranno sopportare una approssimativa spesa d'amministrazione di 10, 20, 30 milioni annui.

Ora: io assolutamente non ho dalla legge nemmeno il più lontano criterio per questo; anzi dirò di più, che essendo abbandonato alle Province il determinare il numero delle guardie e i loro stipendi, le Province non avranno nemmeno un criterio comune che le guidi, tanto che in una Provincia si crederà che una guardia basti per una data quantità di terreno, mentre un'altra Provincia ne metterà dieci e non si avranno norme nei Consigli provinciali in base alle quali uniformare l'applicazione di questa legge che già è da per sé di tanto difficile applicazione.

Quanto poi all'altra osservazione che si riferisce a dovere caricare allo Stato anziché alle Province questa spesa, io non posso ancora convenire nell'avviso dell'onorevole signor Ministro, perchè ritengo che questa spesa che si fa da una Provincia per la conservazione dei boschi, non giovi solo alla Provincia nella quale questa spesa si fa, ma giovi immensamente ancora alle Province circostanti o sottoposte nelle quali non ci sono boschi.

E noi che abbiamo avuto nell'anno scorso le inondazioni nell'alta Italia, le quali hanno recato immensi danni in Province non boscate, non avremmo probabilmente provati quei danni se ci fosse stata una legge che avesse provveduto alla conservazione dei boschi nelle Province superiori ove sono i boschi. Ora, il volere che i sacrifici per la manutenzione dei boschi si facciano tutti dalle Province montane che hanno boschi, solo perchè non se ne vedono immediati vantaggi per le Province del piano, io credo che non sia giusta. Io credo che le Province del piano provino danni e vantaggi forse maggiori delle Province montane dalle inondazioni, perchè se strarippa un fiume certamente fa più guasti al piano che non là dove è tenuto in più ristretti confini dalle montagne, o dagli avallamenti.

Io per conseguenza non potrei dichiararmi

soddisfatto delle spiegazioni che il signor Ministro ebbe la compiacenza di darmi.

PRESIDENTE. Ma non fa ella alcuna proposta?

Senatore GUICCIARDI. Non faccio alcuna proposta. Erano nozioni che io desiderava avere e che non posso dire di avere avute.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Certi studi che si sono fatti farebbero ammontare questa spesa di conservazione a circa una lira per ettaro di terreno boschivo. Ma siccome i fini ai quali si è inteso con i diversi progetti di legge forestale non si sono mantenuti sempre costanti, e si sono andati variando, così l'Amministrazione si è trovata spesso con studi che non rispondevano altrimenti ai nuovi bisogni; e quindi nei risultati accennati al difetto di essere in parte congetturali, si associava l'altro di non essere più in armonia coi mutati scopi della legge.

Posso poi soggiungere che alcuni Consigli provinciali hanno domandato, rispetto al personale di custodia, appunto ciò che è stato proposto nell'articolo del progetto di legge.

Non credo che in fatto di retribuzione del personale salariato, convenga l'uniformità; quando si tratta di questi che chiamerò operai dell'Amministrazione, la loro retribuzione presso a poco deve variare nella stessa ragione con cui variano i salarii degli operai nelle varie Province; quindi io credo che la legge sarebbe improvida; e usando la parola in un senso non politico ma solamente economico, dico che sarebbe tirannica quella legge la quale volesse determinare *a priori* un'uniformità di retribuzione a questi salariati.

Ma l'onorevole Senatore Guicciardi obietta: ogni Provincia, qualunque sia la sua consistenza boschiva, ed ancorchè non abbia boschi, deve co. correre nella spesa, perchè è difficile o impossibile che direttamente o indirettamente la conservazione dei boschi e delle foreste non abbia influenza su qualunque Provincia del Regno.

In parte ciò che dice l'onorevole Senatore Guicciardi è vero, e non si può porre in dubbio; ma appunto nella proporzione in cui la sua proposizione è vera, ha soddisfazione nel progetto di legge; imperocchè il personale superiore, quel personale tecnico al quale è anzi

tutto raccomandata, nell'interesse generale dello Stato, la buona esecuzione di questa legge, è mantenuto a spese dello Stato; e nella retribuzione di esso, tutte le Provincie concorrono in proporzione dei propri averi e delle proprie ricchezze.

In quanto al personale di custodia, siccome esso ha lo speciale incarico della conservazione dei boschi, che dee proteggere contro le mani rapaci ed i danni di qualsivoglia natura, parmi evidente che l'utile ridondi a beneficio di quelle Provincie nelle quali i boschi esistono e nei quali si presta l'opera, e che perciò la spesa relativa debba stare a loro carico.

Per queste considerazioni io crederei che l'articolo come è proposto soddisfaccia col riparto della spesa alle ragioni della giustizia; mentre lascia libertà di provvedimenti a quei corpi i quali sono più interessati a farlo in modo che non rimangano delusi gli intenti della legge; perciò parmi meriti l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo:

« Art. 23. Le spese pel mantenimento degli Ufficiali forestali sono a carico dello Stato. Quelle del personale di custodia sono a carico delle Provincie. L'ammontare degli stipendi ed il numero delle guardie sono fissati dal Consiglio provinciale. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 24. Le Guardie forestali sono parificate alle Guardie doganali per gli effetti dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1862. »

(Approvato.)

L'articolo 25 viene modificato dalla Commissione: invece di dire: « Gli agenti forestali sono agenti di polizia giudiziaria, a termini del Codice di procedura penale » la Commissione direbbe:

« Gli agenti forestali sono agenti di polizia giudiziaria a termine del Codice di procedura penale, ed agenti di pubblica sicurezza, a termine della rispettiva legge. »

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io propongo una semplice e leggera modificazione di forma. L'articolo dice:

« Gli agenti forestali sono agenti di polizia giudiziaria a termini del Codice di procedura penale. »

Ora il Codice di procedura penale al titolo secondo, libro primo, tratta della polizia giudiziaria e di coloro che la esercitano, ma li qualifica tutti indistintamente *ufficiali di polizia giudiziaria*, assegnando loro particolari attribuzioni. Le stesse guardie campestri, all'articolo 58 del Codice di procedura penale, vengono considerate come *ufficiali di polizia giudiziaria*, e sono specialmente incaricate, di *ricercare ed accertare i delitti e le contravvenzioni che hanno recato danno alle proprietà rurali*.

Io non credo sia intenzione nè del Governo, nè della Commissione, nè del Senato di attribuire una minor posizione e una minor autorità alle guardie forestali.

Quindi proporrei di sostituire la seguente dizione:

« Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria a termini del Codice di procedura penale. »

Confido che quest'aggiunta troverà favorevole accogliamento, tanto presso la Commissione, come presso l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io aveva già prevenuto il desiderio dell'onorevole Trombetta indicando precisamente l'emendamento stesso da lui proposto, vale a dire:

« Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria a termine del Codice penale e della legge di pubblica sicurezza. »

PRESIDENTE. L'articolo dunque rimane così concepito:

« Gli agenti forestali sono ufficiali di polizia giudiziaria e della sicurezza pubblica a termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza. »

Lo metto ai voti.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Tecchio ha la parola.

Senatore TECCHIO. Pare che il signor Relatore della Commissione avesse proposta una formula diversa; invece di dire: *sono ufficiali di polizia giudiziaria*, avrebbe detto, come diceva anche il Senatore Trombetta, *sono considerati come ufficiali di polizia*, ecc.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Nella relazione che io aveva comunicata al signor Presidente vi

era veramente quello che il signor Presidente ha letto, cioè: *sono uffiziali, ecc.*, ma avendo poi il Senatore Trombetta proposto di dire: *sono considerati come uffiziali*, io non ho nessuna difficoltà di accettare questa modificazione.

PRESIDENTE. L'articolo dunque sarà così concepito:

« Art. 25. Gli agenti forestali sono considerati come uffiziali di polizia giudiziaria a termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza. »

Chi approva quest'articolo, è pregato d'alzarsi.
(Approvato.)

Si passa al

TITOLO VI. — *Disposizioni transitorie.*

« Art. 26. Le spese per la compilazione degli elenchi delle terre indicate nell'art. 1. della presente legge, sono anticipate dallo Stato, al quale ne sarà fatto rimborso dalle rispettive Provincie, nella misura di ciò che sarà speso nel territorio di ciascuna di esse. Saranno a carico dei proprietari interessati quelle delle revisioni chieste a termini del primo alinea dell'art. 4. »

(Approvato.)

« Art. 27. In fino a tanto, che non siano compilati gli elenchi delle terre indicate nell'art. 1. resteranno esecutive le attuali leggi forestali. »

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Su questo articolo mi viene un dubbio, quello cioè se il ritardo a rendere esecutiva l'attuale legge forestale si debba intendere finchè non siano terminati tutti gli elenchi; per cui pregherei l'onorevole Commissione a favorirmi uno schiarimento.

Senatore LAMPERTICO, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Il pericolo accennato dal Senatore Sanseverino non può avverarsi, in quanto che provvede l'articolo seguente; ed anzi la Commissione spera di avervi provveduto più efficacemente ancora che non lo fosse coll'articolo ministeriale, imperocchè quell'articolo contemplava il caso che questi elenchi dovessero andare in attività per Provincia, mentre l'articolo della Commissione dice che basta che questi elenchi siano anche compilati per circondario o distretto nel qual

caso si applica subito la legge. Non parmi dunque sussista il pericolo temuto dal Senatore Sanseverino.

Senatore SANSEVERINO. Confesso che veramente io non aveva posto attenzione all'articolo seguente.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, rileggo l'articolo 27 per porlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 28. Appena definitivamente approvati per una Provincia per un circondario o distretto gli elenchi delle terre indicate nell'articolo 2, il Prefetto ne darà notificazione con apposito Decreto a tutti i Comuni e ne disporrà l'inserzione nel Giornale per gli avvisi giudiziari ed amministrativi della Provincia.

» Nel decimoquinto giorno dopo siffatta pubblicazione diviene obbligatoria la presente legge, e cesserà di aver vigore ogni altra disposizione ad essa contraria. »

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Nell'articolo 27 del progetto ministeriale era proposto che la legge diventasse obbligatoria in ciascuna Provincia appena terminati gli elenchi in tutto il territorio provinciale dopo quindici giorni dalla notificazione e dalla pubblicazione di cui si discorre nell'articolo medesimo.

La Commissione crede che l'applicazione della legge debba aver luogo in un distretto o in un circondario della Provincia appena che gli elenchi relativi a quel distretto o a quel circondario siano compilati e notificati, e quindi pubblicati sul Giornale della Provincia.

Io non entro a discorrere del merito di questo nuovo sistema che rende applicabile la legge non Provincia per Provincia, come a me sembra più ragionevole, ma possibilmente distretto per distretto, dove sono ancora i distretti, o circondario per circondario, dove le divisioni amministrative sono i circondari. Ma in qualunque modo io credo che se si adotta questo nuovo sistema bisogna modificare, per chiarire il concetto, anche la seconda parte dell'art. 28, dove dice:

Nel decimoquinto giorno dopo siffatte pubblicazioni (e questa è la pubblicazione nel Giornale della Provincia), diviene obbligatoria la presente legge, e proporrei per ciò di aggiungere:

nei Comuni dove sono le terre comprese negli elenchi loro notificati; poichè, siccome si ripeterà o si potrà ripetere per altri Distretti o per altri Circondari la medesima pubblicazione, ne potranno nascere equivoci e non si saprà se si deve aspettare la pubblicazione completa nel Giornale ufficiale della Provincia per tutti i Distretti o Circondari che la compongono.

Proporrei dunque che fosse compilata la seconda parte di questo articolo nel modo seguente:

« Nel decimoquinto giorno dopo siffatta pubblicazione diviene obbligatoria la presente legge nei Comuni dove sono le terre comprese negli elenchi loro notificati e cesserà di aver vigore ogni altra disposizione ad essa contraria. »

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Avrei anch' io da fare un'osservazione intorno all'ultima parte di quest'articolo 28.

È fuor di dubbio che questa legge deve far cessare in tutte le Provincie i diversi sistemi stabiliti dalle leggi forestali vigenti; in altre parole, questa legge ha lo scopo di unificare la legislazione nostra nella materia forestale.

Io vorrei pertanto che questo concetto dell'abrogazione di tutte le leggi forestali vigenti nelle diverse provincie del Regno, fosse categoricamente espresso in quest'ultima parte dell'articolo 28, e non mi contenterei della sola clausola proposta nel progetto di legge la quale dice: *e cesserà di aver vigore ogni altra disposizione ad essa contraria.*

Quanto alla formula di quest'aggiunta, io mi rimetto intieramente alla Commissione; però dichiaro che, a parer mio, onde evitare qualunque equivoco, sarebbe opportuno esprimere nel modo più assoluto il concetto che con questa legge *rimangono abrogate tutte le leggi e i sistemi forestali vigenti nelle diverse Provincie.*

PRESIDENTE. Prima di dar la parola all'onorevole signor Ministro e all'onorevole Relatore, rileggerò l'articolo 28 cogli emendamenti degli onorevoli Senatori Chiesi e Scialoja:

« Art. 28. Appena definitivamente approvati per una Provincia, per un circondario o distretto gli elenchi delle terre indicate nell'articolo 2, il Prefetto ne darà notificazione con apposito Decreto a tutti i Comuni e ne disporrà

l'inserzione nel Giornale per gli avvisi giudiziari ed amministrativi della Provincia. »

Al secondo alinea che è così concepito: « nel decimoquinto giorno dopo siffatta pubblicazione diviene obbligatoria la presente legge e cesserà di aver vigore ogni altra disposizione ad essa contraria, » il Senatore Scialoja propone il seguente emendamento:

« Nel decimoquinto giorno dopo siffatta pubblicazione, diviene obbligatoria la presente legge nei Comuni dove sono le terre comprese negli elenchi loro notificati e cesserà d'aver vigore ogni altra disposizione ad essa contraria. »

Il Senatore Chiesi propone inoltre che alle parole del capoverso: *cesserà di aver vigore ecc.*, si sostituiscano le seguenti: *e rimarranno abrogate tutte le leggi e sistemi forestali vigenti nelle diverse Provincie.*

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore Chiesi, mi pare sia rimosso dal penultimo articolo di questa legge il quale dice:

« In fino a tanto che, non siano compilati gli elenchi delle terre indicate nell'articolo 1. resteranno esecutive le attuali leggi forestali. »

Ne viene di conseguenza che appena compilati questi elenchi, le attuali leggi forestali cessano di essere esecutive.

E quest'articolo 28 riunito al paragrafo dell'articolo 27 mi pare soddisfi all'uopo senza che occorra altra espressa disposizione legislativa.

Senatore PIGA. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

In quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Scialoja, io, che quasi a malincuore ho visto nella prima parte dell'articolo 28, divisa la provincia in circondari e distretti, tanto meno volentieri vedrei che nella seconda parte dell'articolo medesimo se ne facesse lo sboccellamento in comuni. Tutt'al più, riferendosi alle suddivisioni già consacrate nella prima parte dell'articolo si potrebbe dire: « *i comuni compresi nel circondario o distretto* » senza indicare se abbiano o no consistenza boschiva.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pica.

Senatore PIGA. Mi permetterei di far notare al Senato che era giustissima l'osservazione fatta

dall'onorevole Senatore Chiesi, che cioè con una formola espressa si debbano dichiarare abrogate le precedenti leggi forestali, altrimenti colle ultime parole dell' articolo 28: *cesserà di aver vigore ogni altra disposizione ad essa contraria*, non si fa che un' esclusione parziale, e sembrerebbero conservate tutte le disposizioni delle precedenti leggi forestali, che non fossero perfettamente contrarie a quelle contenute nel presente progetto.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. In seguito ai dubbii sollevati intorno a questo articolo, al Commissione chiederebbe che il seguito della discussione fosse rimandato a domani, nell'intendimento di meglio coordinarlo coll' articolo 27 già votato.

PRESIDENTE. Sarà dunque rimandata a domani l'ulteriore discussione di quest'articolo.

L'ordine del giorno di domani sarà il seguente:

Al tocco riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Convenzione relativa alle miniere di Terra-nera e Calamita nell'isola d'Elba.

Leva militare sui giovani nati nell'anno 1854.

Alle 2 seduta pubblica pel seguito della discussione del progetto di legge forestale e per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Obbligo ai Comuni di rimboschire o di alienare i beni incolti di loro proprietà.

2. Abolizione della tassa di palatico nella Provincia di Mantova.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).